

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-3

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di Febbraio il sottoscritto Gollo Fernanda in qualita' di dirigente di Direzione Scuola E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di formazione specifica sulla tematica interculturale "I diritti dei bambini e delle bambine a partire dalla Convenzione", per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo di spesa presunto di Euro 1.200,00, esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. – CIG Z0A1D1D33A.

Adottata il 21/02/2017 Esecutiva dal 02/03/2017

21/02/2017	GOLLO FERNANDA	
------------	----------------	--



DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-3

OGGETTO: Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di formazione specifica sulla tematica interculturale "I diritti dei bambini e delle bambine a partire dalla Convenzione", per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo di spesa presunto di Euro 1.200,00, esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. – CIG Z0A1D1D33A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006", limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 o nelle Linee Guida dell'ANAC;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

PREMESSO che:

- in applicazione di quanto stabilito nel Contratto nazionale del 14 settembre 2000 il Comune di Genova ha l'obbligo di organizzare annualmente l'espletamento di corsi di formazione;
- un'adeguata attività formativa, condotta attraverso corsi, conferenze e specifico materiale divulgativo, fornisce al personale educativo un supporto assai significativo nella conduzione dell'attività educativa / didattica nell'ambito dei servizi socio educativi che il Comune eroga a favore dei bambini di 0-6 anni;

RILEVATO che:

- le linee d'indirizzo dell'Amministrazione prevedono, in particolare, che nei piani dell'offerta formativa delle scuole della Civica Amministrazione venga implementato e sviluppato un percorso di studio, analisi e riflessione sulla Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo;
- si rende, quindi, necessario avviare un servizio di formazione a favore degli educatori e degli insegnanti, che operano presso i civici servizi per l'infanzia, finalizzato a:
 - ✓ promuovere, a venticinque anni dalla ratifica della Convenzione, un costruttivo confronto fra le pratiche educative presenti nei nidi e scuole d'infanzia del Comune di Genova e le indicazione contenute nella Convenzione medesima;
 - fornire adeguati stimoli per l'individuazione delle attività che si possono realizzare nei nidi e nelle scuole d'infanzia utilizzando la Convenzione quale strumento e sfondo integratore della programmazione pedagogica, centrata sui bambini quali soggetti di diritti e membri attivi della società;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, n. 425438 in data 20/12/2016, il Direttore della Direzione Generale Area Servizi ha nominato, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa Fernanda Gollo, Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, RUP del procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto;

VERIFICATO

che la tipologia del servizio di interesse non risulta compresa:

- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e negli attuali cataloghi del MEPA;
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- nelle categorie merceologiche presenti nell'Albo Fornitori del Comune di Genova;

RITENUTO

pertanto, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare a partecipare ad una procedura negoziata, da espletarsi, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione dell'assegnatario del servizio di formazione occorrente, procedere ad un'esplorazione di mercato prodromica all'espletamento della procedura negoziata di cui sopra;

DATO ATTO che:

ai fini di garantire un'adeguata pubblicità alla predetta indagine di mercato, in data 12 gennaio 2017 si è proceduto alla pubblicazione sul sito ufficiale internet del Comune di Genova, per la durata di quindici giorni, dell'avviso di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di formazione specifica per gli educatori e gli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni sulla

tematica interculturale "I diritti dei bambini e delle bambine a partire dalla Convenzione", in cui sono state fornite le principali informazioni in relazione al contratto da stipularsi;

entro il termine di scadenza, ore 12:00 del giorno 27 Gennaio 2017, sono pervenute al Protocollo Generale del Comune di Genova due manifestazioni di interesse;

CONSIDERATO

pertanto, con il presente provvedimento, di disporre l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per individuazione dell'aggiudicatario del servizio in oggetto, stabilendo quanto segue:

- di invitare a partecipare alla procedura negoziata i soggetti che hanno presentato la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi:
- di stabilire che la procedura negoziata e l'esecuzione del servizio siano disciplinate dalla lettera di invito e dallo schema di contratto che con il presente provvedimento si approvano e si allegato quali parti integranti dello stesso;
- di definire in Euro 1.200,00, esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10 comma 1 punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., l'importo complessivo massimo preventivato per il servizio del caso e posto a base di gara;
- di assegnare il servizio, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo;
- di riservarsi la facoltà, fermo restando l'indicazione dell'ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016 di procedere alla verifica della congruità dell'offerta, di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, "... solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse...", di chiedere spiegazioni sul prezzo in caso di offerte anormalmente basse, come previsto all'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- di assegnare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà di verifica delle offerte anormalmente basse di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio;

DATO ATTO

che nonostante, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro il vigente Codice dei Contratti preveda anche la possibilità dell'affidamento diretto, si ritiene di procedere all'affidamento del servizio mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, invitando a partecipare i soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui in premessa, al fine di avere una maggiore opportunità di affidare il servizio alle condizioni più vantaggiose e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. tra cui, in particolare, quelli relativi alla libera concorrenza;

DATO ATTO

altresì, che negli atti di gara si è stabilito di assegnare il servizio utilizzando il criterio del minor prezzo, poiché, avendo già dettagliato negli atti di gara i contenuti, la tempistica e le modalità di esecuzione del servizio, l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi e/o quantitativi non arrecherebbe alcuna miglioria del servizio rispetto agli obiettivi che con l'espletamento di detto servizio si intendono conseguire;

DATO ATTO

inoltre, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che negli atti di gara non è prevista la ripartizione del servizio in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del D.Lgs. 50/2016 medesimo, poiché, oltre all'assai modesta entità della spesa, ai fini di un'efficace conduzione della specifica attività di formazione oggetto del servizio non risulta opportuno alcun frazionamento dello stesso;

ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che negli atti di gara è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

CONSIDERATO

in funzione della modesta entità della spesa e dell'affidabilità dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, derivata da una consolidata esperienza nel settore di interesse, di non prevedere a carico dell'Aggiudicataria la corresponsione della cauzione definitiva, al fine di evitare un appesantimento della procedura di affidamento non giustificata dalla modesta entità della spesa, fermo restando che in caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura:

STABILITO

inoltre, qualora nelle more dell'aggiudicazione definitiva del servizio e della relativa stipulazione del contratto o, comunque, prima dell'invio dell'ordinativo all'Aggiudicataria venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione avente ad oggetto un servizio analogo ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere alla Concorrente/Aggiudicataria medesima un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

DATO ATTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

PRESO ATTO

che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica, ai fini degli adempimenti di competenza;

DATO ATTO

che la spesa per il servizio in oggetto:

- trova la relativa copertura finanziaria a Bilancio 2017 sui fondi disponibili al capitolo 21026 "Acquisizione servizi finalizzati ex legge 285/97";
- è congrua con la finalizzazione di detti fondi;

- non è soggetta al regime di scissione dei pagamento ex art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972 in quanto trattasi di servizio esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

DATO ATTO

altresì, ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che la spesa per il servizio in questione è da riferirsi ad attività istituzionale;

VISTO

l'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2017 e autorizzato automaticamente la proroga dell'esercizio provvisorio;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010 in quanto finanziata con fondi finalizzati;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di indire, ai fini dell'aggiudicazione del servizio di formazione specifica sulla tematica interculturale "I diritti dei bambini e delle bambine a partire dalla Convenzione", per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilendo quanto segue:
 - a. di invitare a partecipare alla procedura negoziata i soggetti che hanno presentato la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
 - b. di stabilire che la procedura negoziata e l'esecuzione del servizio siano disciplinate dalla lettera di invito e dallo schema di contratto che con il presente provvedimento si approvano e si allegato quali parti integranti dello stesso;
 - c. di definire in Euro 1.200,00, esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10 comma 1 punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., l'importo complessivo massimo preventivato per il servizio del caso e posto a base di gara;

- d. di assegnare il servizio, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo;
- e. di riservarsi la facoltà, fermo restando l'indicazione dell'ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016 di procedere alla verifica della congruità dell'offerta, di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, "... solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse...", di chiedere spiegazioni sul prezzo in caso di offerte anormalmente basse, come previsto all'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- f. di assegnare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà di verifica delle offerte anormalmente basse di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio;

2) di dare atto che:

- l'esecuzione del servizio, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- di dare atto che negli atti di gara è prevista, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la si-curezza da rischio specifico;
- 3) di dare atto che in oggi, il servizio occorrente non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.", negli attuali capitolati tecnici allegati ai bandi del MEPA e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 4) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua al servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- di prenotare l'impegno dell'importo complessivo di Euro **1.200,00** esente I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 1 punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., in ambito istituzionale, sul Bilancio 2017 al capitolo 21026 "Acquisizione servizi finalizzati ex legge 285/97" c.d.c.1350.6.29 P.D.C. 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." Siope 1332 "Altre spese per servizi" (IMP. 2017/5752 CRONO 380);
- 6) di dare atto che l'utilizzo dei fondi di cui al precedente punto è congrua con la finalizzazione dei fondi medesimi;
- di dare atto che la prenotazione dell'impegno di cui al precedente punto 5) è stata assunta nei limiti dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, con riferimento all'arco temporale di operatività dell'esercizio provvisorio autorizzato con il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2017;

- 8) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 5) non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010 in quanto finanziata con fondi finalizzati;
- 9) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica, ai fini degli adempimenti di competenza;
- 10) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva del servizio ed i contestuali adempimenti contabili;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tutela dei dati personali;
- 12) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore Dott.ssa Fernanda Gollo



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-3 AD OGGETTO

Indizione, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di formazione specifica sulla tematica interculturale "I diritti dei bambini e delle bambine a partire dalla Convenzione", per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo di spesa presunto di Euro 1.200,00, esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. – CIG Z0A1D1D33A.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m. si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente SETTORE CONTABILITA' E FINANZA [Dott. Giovanni Librici]



Prot. n. Addi

Allegati n. 4:

- 1. Modulo Dichiarazione dei requisiti ex art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
- 2. Modulo Dichiarazione dati per DURC
- 3. Modulo Offerta economica
- 4. Schema di contratto

Al Rappresentante Legale
Associazione
e-mail:

Oggetto: servizio di formazione specifica per gli educatori e gli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni sulla tematica interculturale "I diritti dei bambini e delle bambine a partire dalla Convenzione".

LETTERA D'INVITO PROCEDURA NOGOZIATA

Facendo seguito alla Sua manifestazione di interesse pervenuta in riscontro all'avviso di indagine di mercato per l'affidamento del servizio in oggetto, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Genova in data 12/01/2017, si comunica che è stata assunta la determinazione a contrarre, con contestuale approvazione degli atti di gara, n. 2017-146.4.0.-..., esecutiva ai sensi di legge, per l'affidamento di detto servizio, alle condizioni e secondo le modalità che seguono:

TIPO DI PROCEDURA E NORME REGOLATRICI

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo.

La procedura negoziata e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento e dagli atti nello stesso allegati o richiamati.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti) e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: CIG Z0A1D1D33A.



Rapporti Convenzionali

Comune di Genova Direzione Scuola e Politiche Giovanili Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e



DESCRIZIONE DELL'OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Servizio di formazione per gli educatori e gli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, sulla tematica "I diritti dei bambini e delle bambine a partire dalla Convenzione", da eseguirsi secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente lettera di invito e nell'allegato schema di contratto, nonché secondo il progetto presentato dall'Aggiudicataria. Tale servizio prevede l'esecuzione di due corsi, articolati in dodici incontri ciascuno, per un monte ore complessivo di ventiquattro ore e rivolti ad un numero complessivo di circa sessanta partecipanti. Negli anzidetti corsi si richiede, in particolare, un'attività formativa come segue:

- studio, analisi e riflessione sulla Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo rilevando come la Convenzione:
 - ✓ abbia introdotto un radicale cambiamento di approccio nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - ✓ abbia un carattere programmatico multidisciplinare;
 - ✓ offra un quadro di riferimento chiaro e sistemico per implementare nella pratica i principi in essa contenuti;
 - ✓ sia il trattato più ratificato al mondo e sia entrata a far parte del corpus normativo italiano con la legge 176/1991;
- percorso formativo inteso anche come opportunità, a venticinque anni dalla ratifica della Convenzione, di avviare un costruttivo confronto fra le pratiche educative presenti nelle civiche strutture per l'infanzia del Comune di Genova e le indicazione contenute nella convenzione.

IMPORTO

L'importo di spesa massimo preventivato per il servizio in oggetto è pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00), esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, sostenute dall'Affidataria per l'esecuzione del servizio di formazione, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

L'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

Il periodo di validità contrattuale è di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Ciascun corso dovrà essere eseguito in un arco temporale indicativo di due mesi, compreso nel periodo di validità contrattuale di cui sopra. La tempistica di esecuzione sarà definita dalla stazione appaltante di



Comune di Genova | Direzione Scuola e Politiche Giovanili | Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti Convenzionali |

Via di Francia, 3 - 5° piano | 16149 Genova |

Tel 0105577339/271/299 | PEC: <u>direzionescuolaegiovanicomge@postecert.it</u> e-mail gareserveducativi@comune.genova.it |



Il contratto, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. n. 145/2013, convertito con L. n. 9/2014 sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti il contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a totale carico dell'Affidataria.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Le Società concorrenti, per essere ammesse a partecipare alla presente procedura negoziata, devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, (art. 83 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016):

- possedere un'ottima conoscenza della vigente normativa mondiale, europea ed italiana sul tema dei diritti dell'infanzia, nonché dell'evoluzione della normativa in materia nel corso degli anni;
- avere maturato un'esperienza, almeno triennale, nella realizzazione di progetti, azioni di comunicazione, informazione sui Diritti dell'Infanzia;
- aver realizzato, nell'ultimo triennio, corsi di formazione specialistica sulla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia presso Amministrazioni, Enti e/o realtà diverse che operano in ambito sociale, sanitario ed educativo:
- i formatori, dovranno possedere un'esperienza professionale di almeno tre anni sulle tematiche dei Diritti dell'infanzia, aggiornate ad oggi, nonché avere una buona conoscenza delle vigenti disposizioni normative riguardanti i giovani immigrati ed i richiedenti asilo minorenni.

La stazione appaltante procederà d'ufficio al controllo dei titoli dichiarati conseguiti presso scuole pubbliche, mentre per i titoli (titoli di studio, attestati di frequenza a corsi ecc.) rilasciati da enti/scuole private, le società concorrenti dovranno presentare, in sede di offerta come indicato nel successivo punto, la relativa documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato; analogamente, la stazione appaltante provvederà d'ufficio alla verifica dei servizi dichiarati svolti a favore di committenti pubblici, mentre per i servizi resi a favore di committenti privati la Società dovrà allegare, come sopra, la documentazione comprovante l'esecuzione di tali servizi.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le Società concorrenti dovranno far pervenire, pena la non ammissione alla procedura negoziata, all'indirizzo: Comune di Genova - Archivio Generale/Protocollo, Piazza Dante, 10 – I piano - 16121 Genova, entro le ore del giorno, un plico sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura e con sopra scritto: la dicitura: "GARA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE "I DIRITTI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE A PARTIRE DALLA CONVENZIONE" e l'indicazione della Ragione sociale della concorrente, comprensiva del codice fiscale, contenente:

- 1. una busta, sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente:
 - 1.a) una dichiarazione da rendersi attraverso il "MODULO DICHIARAZIONE DEI REQUISITI EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016", fornendo dettagliatamente tutti i dati richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere resa e firmata dal legale rappresentante e corredata, a pena di invalidità, della fotocopia del documento d'identità dello stesso. Solamente in ordine alla





COMUNE DI GENOVA

dichiarazione di titoli (titoli di studio, attestati di frequenza a corsi ecc.) rilasciati da enti/scuole private e di servizi eseguiti per conto di committenti privati, dovrà essere allegata la relativa documentazione probatoria;

- 1.b) la "DICHIARAZIONE DATI PER DURC" resa, secondo l'omonimo modulo, dal rappresentante legale della Società e debitamente firmata dallo stesso. Tale dichiarazione è finalizzata alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo contributivo; pertanto la Stazione appaltante provvederà a trasmettere all'INPS e all'INAIL, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, copia della dichiarazione fornita in ordine alla posizione della dichiarante circa gli adempimenti DURC;
- 2. una busta, sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica da rendersi secondo l'allegato "MODULO OFFERTA ECONOMICA" da compilarsi accuratamente in ogni campo. In particolare, in detta offerta, dovrà essere riportato:
 - 2.a) il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio che, a pena d'esclusione, non potrà essere superiore all'importo posto a base di gara;
 - 2.b) la spesa per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresa nell'importo offerto per l'esecuzione del servizio e da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della Società concorrente munito di idonei poteri ed essere espressa in lingua italiana, redatta in carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo di € 16,00. Qualora la documentazione venisse sottoscritta da persona diversa dal titolare o rappresentante legale, dovrà essere allegata la procura speciale che abilita il firmatario alla presentazione di quanto richiesto.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

In data, alle ore presso la Direzione Scuola e Politiche Giovanili, sala 7 – V piano, Via di Francia 3, 16149 GENOVA, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi d'offerta; si procederà, quindi, all'apertura della prima busta ed alla verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta, all'ammissione o all'esclusione delle Società partecipanti. In tale seduta, qualora non si configurino le fattispecie che danno luogo all'applicazione del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16, si procederà all'apertura della busta, contenente l'offerta economica. In caso contrario, i concorrenti saranno avvisati della seduta pubblica successiva tramite PEC o e-mail. A tale/i seduta/e potranno presenziare i rappresentanti delle Società concorrenti (legali rappresentanti, procuratori, delegati) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle Società partecipanti alla procedura negoziata e debitamente identificati.

La Società risultata prima nella graduatoria, costituita sulla base delle offerte pervenute, dovrà trasmettere, entro il termine di sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione della stazione appaltante, all'indirizzo di posta elettronica gareserveducativi@comune.genova.it il "progetto" del servizio di Formazione offerto, contenente le linee secondo le quali la Società prevede, nel dettaglio, di condurre il servizio di formazione, sviluppando i contenuti e nell'osservanza delle modalità di esecuzione stabilite dalla stazione appaltante nel presente documento.





La Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

PRESCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

La partecipazione alla presente procedura negoziata presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte del concorrente di tutti gli oneri, condizioni e documenti che la regolano.

Non saranno ritenute valide le offerte economiche che presentino un importo superiore al valore posto a base di gara o contenenti riserve o condizioni.

L'offerta economica si intende formulata da ciascuna concorrente in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi, in caso di aggiudicazione, deve intendersi assolutamente invariabile per tutta la durata contrattuale.

I concorrenti si impegnano, in modo irrevocabile, a mantenere ferme le offerte formulate per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Non saranno ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni della presente Lettera di invito e degli atti nella stessa richiamati.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre i termini perentori di scadenza stabiliti nella lettera di invito, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima della scadenza dei termini medesimi; ciò vale anche per i plichi spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno dichiarati irricevibili.

Le Società concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 50/16, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere spiegazioni sul prezzo in caso di offerte anormalmente basse, come previsto all'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante procederà all'assegnazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva l'eventuale verifica della congruità del prezzo di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio medesimo.

CLAUSOLA CONVENZIONE CONSIP



Comune di Genova | Direzione Scuola e Politiche Giovanili | Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti Convenzionali |

Via di Francia, 3 - 5° piano | 16149 Genova |

Tel 0105577339/271/299 | PEC: <u>direzionescuolaegiovanicomge@postecert.it</u> e-mail gareserveducativi@comune.genova.it |



COMUNE DI GENOVA

La stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione congrua alla tipologia ed alle condizioni del servizio in oggetto, si riserva di:

- a) chiedere, in caso di attivazione della convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della procedura di gara o nelle more della stipulazione del contratto, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta, l'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché in caso di rifiuto all'anzidetto adeguamento da parte di tutte le Società interpellate, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP, senza che la/e Società abbiano nulla a che pretendere per la mancata stipulazione del contratto;
- b) di stabilire, una condizione risolutiva del contratto da valersi, solo nella fase che precede l'invio dell'ordinativo, nel caso l'Impresa contraente non si assoggetti all'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP attivata dopo la stipula del contratto stesso.

ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA D'INVITO

- 1. Modulo DICHIARAZIONE DEI REQUISITI EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016
- 2. MODULO DICHIARAZIONE DATI PER DURC
- 3. MODULO OFFERTA ECONOMICA
- 4. SCHEMA DI CONTRATTO

ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento di gara è il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili - Dott.ssa Fernanda Gollo.

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura le Imprese potranno contattare l'Ufficio Costi dei servizi, sistema tariffario e rapporti convenzionali: tel. 010 5577271/299 – e-mail gareserveducativi@comune.genova.it

IL R.U.P.
(Dott.ssa Fernanda Gollo)
(documento firmato digitalmente)

Contratto fra il Comune di Genova e la Società per l'esecuzio-	
ne del servizio di formazione specifica per gli educatori e gli insegnanti che operano nel-	
l'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni sulla tematica interculturale "I	
diritti dei bambini e delle bambine a partire dalla Convenzione" - CIG Z0A1D1D33A.	
\$\$***	
Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra Il COMUNE DI GE-	
NOVA , nel seguito per brevità richiamato semplicemente come "Comune", con sede in Ge-	
nova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da	
, nato a il, do-	
miciliato presso la sede Comunale, nella qualità di	
e	
la Società, nel seguito per brevità richiamata sem-	
plicemente come "Società", con sede in, Via, n	
- C.A.P, codice fiscale e partita I.V.A, rappresentata da	
, nato a il	
, codice fiscale nella qualità	
di	
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0, esecutiva ai sensi di	
legge, a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2	
lettera b) è stato aggiudicato a il servizio di formazione	
specifica per gli educatori e gli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favo-	
re dei bambini di 0/6 anni sulla tematica interculturale "I diritti dei bambini e delle bambine	
a partire dalla Convenzione", per l'importo complessivo di Euro, esente I.V.A.	
ai consi dall'art 10, comma 1, munto 20 dal D.R.P. 622/1072 a c.m.i.	

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune di Genova, come sopra rappresentato affida alla Società che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di formazione per gli educatori e gli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, sulla tematica "I diritti dei bambini e delle bambine a partire dalla Convenzione". Tale servizio, dovrà essere eseguito in assoluta ed incondizionata osservanza di quanto previsto nella lettera di invito e nel progetto presentato dalla Società che, ambedue, si richiamano quali parti integranti del presente contratto anche se non allegati materialmente.

Il servizio viene conferito ed accettato fra le Parti senza riserve, a tutte le condizioni e modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel successivo art. 4.

Articolo 2. Durata del contratto – Il presente contratto ha validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione del medesimo. Nell'ambito di tale periodo di validità contrattuale, dovrà essere eseguito ciascun corso, di cui al precedente articolo, in un arco temporale indicativo di due mesi, secondo una tempistica di esecuzione che sarà definita dalla stazione appaltante di concerto con l'Aggiudicataria.

Articolo 3. Importo del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del servizio ammonta ad Euro, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. Tale importo è comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, sostenute dalla Società per l'esecuzione del servizio di formazione. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla Società l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la Società i obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione as-

segnata.

Articolo 4. Disciplina contrattuale del rapporto – Il servizio di formazione viene conferito dal Comune ed accettato dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato in detti atti, le Parti si obbligano a fare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 5. Verifica di conformità – Il Comune nel corso dell'esecuzione del servizio espleterà verifiche circa la regolare esecuzione dello stesso; solo in caso di esito positivo di dette verifiche, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 6. Pagamenti – Il Comune emetterà l'ordine scritto per l'avvio del servizio. A fronte del servizio regolarmente eseguito, la Società dovrà trasmettere la fattura, per il medesimo importo riportato sull'ordine, intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK215; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura. Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero d'ordine ed il CIG. Oltre al rifiuto della fattura sprovviste del suindicato CODICE UNIVOCO UFFICIO, Il Comune rigetterà la fattura elettronica qualora non contenga il numero d'ordine e il CIG. Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, il Comune non proce-

derà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita alla Società; quest'ultima,
sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà riemettere la fattura. La liquidazio-
ne della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurati-
va, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di
Genova. Qualora, in base all'accertamento di cui sopra, risultasse una inadempienza contri-
butiva da parte della Società, il Comune di Genova opererà l'intervento sostitutivo di cui al-
l'art. 4 – comma 2 del D.P.R. 207/2010. In ogni caso, il Comune di Genova non procederà
ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare esple-
tamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i.
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso
– Agenzia ndi Codice IBAN
messe pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate
a operare sul suddetto conto bancario sono:
, nat a il, codice
fiscale;
- , nat a il, codice
fiscale
La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche de-
gli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti

dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della

Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) indicato in oggetto.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 7. Penali – In caso di esecuzione del servizio non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento e negli atti nello stesso richiamati, il Comune applicherà una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione. L'applicazione della penale, sarà preceduta da una contestazione scritta del Comune di Genova rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione della contestazione stessa. L'importo relativo all'applicazione della penale, verrà detratto dal pagamento della fattura. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 8. Clausola risolutiva espressa - Il Comune procederà alla risoluzione del con-

tratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Articolo 9. Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 10. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico della Società, che vi si obbliga. La presente scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti dell'atto decorrono dalla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del

Dirigente competente in rappresentanza del Comune. La scrittura privata è registrata ed archiviata in un apposito software ai fini dell'apposizione della data certa e della conservazione permanente. Il Dirigente che provvede alla stipula comunica tramite PEC al contraente l'avvenuta sottoscrizione, fornendo i dati di repertoriazione.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 2 (due) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti d'ufficio.

La Società

La Stazione Appaltante